



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

Prot. n. AOOUSPCH 2557

IL DIRIGENTE

- VISTO** il proprio decreto prot. n. AOOUSPCH 3818 del 18 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia, relative al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1^a e 2^a grado, e al personale educativo, integrate e aggiornate ai sensi di quanto disposto dai DD.MM. 235/14 e 4896/14, valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
- VISTO** l'art 1 del D.M. n. 325 del 03/06/2015 che fissa al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2015/2016 e chiedere l'inclusione a pieno titolo nelle graduatorie medesime entro il termine del 2 luglio 2015 fissato dal successivo art 4;
- VISTO** l'art. 2 del D.M. 325/2015 che prevede la possibilità per i docenti già inclusi a pieno titolo, che conseguono entro il 30 giugno 2015 il titolo di specializzazione sul sostegno, di richiedere l'iscrizione in un elenco aggiuntivo alla fascia di appartenenza dei docenti specializzati entro il citato termine del 2 luglio 2015;
- VISTO** l'art 3 del D.M. n. 325/2015 che fissa al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e alla legge 80/2006 art. 6 comma 3 bis stabilendo che a tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa domanda entro il termine del 21 luglio 2015;
- ESAMINATE** le istanze presentate ai sensi dei suddetti articoli del D.M. 325/2015;
- VISTA** la C.M. 19621 del 06/07/2015 che, relativamente alla questione delle richieste di inserimento nelle GAE dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, precisa che devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite con la precedente C.M. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia;
- CONSIDERATO** altresì, che la citata C.M. 19621/2015 prevede l'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli e precisa che non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento provinciali, coloro, che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio o, addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il D.M. 235/14 in sede giurisdizionale;

D E C R E T A

In data odierna sono pubblicate all'Albo di quest'Ufficio le graduatorie ad esaurimento definitive di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia, relative al personale docente della scuola primaria e dell'infanzia, valide



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

per l'anno scolastico 2015/16, costituite apportando alle graduatorie definitive pubblicate con il decreti di quest'Ufficio 3818 del 18 agosto 2014 citato in premessa, le integrazioni relative agli artt. 1, 2, e 3 del D.M. 325/15 citato in premessa, e inserendo nelle medesime, con riserva, secondo quanto disposto dalla C.M. 19621/2015 citata in premessa, i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli.

Le suddette graduatorie vengono pubblicate, per effetto della legge sulla privacy, senza l'indicazione di alcuni dati personali e sensibili (titoli di riserva, preferenza, precedenza e n. figli) che concorrono alla loro costituzione. Agli stessi gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 325/2015 che, per quanto non previsto rimanda alle disposizioni citate in premessa del decreto medesimo, ed in particolare quelle contenute nel DM 235/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Chieti, 21 luglio 2015

IL DIRIGENTE

Rita Vitucci

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI

All'Albo SEDE